

# COMUNE DI GIOIA TAURO

PROV. DI REGGIO CALABRIA

\*\*\*\*\*

UFFICIO DEL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

A

Responsabili apicali di settore

Avvocatura comunale

E p.c.

Sindaco

“

Giunta Comunale

“

Presidente del Consiglio Comunale

**Oggetto : Le nuove regole in materia di trasparenza ed accesso civico agli atti della P.A. Il D. Lgs 97/2016 ( cd. FOIA )**

Il 23 giugno 2016 entrerà in vigore il decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 (noto come *freedom of Information Acts*) ad oggetto "*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*", pubblicato sulla G.U. n. 132 del 8.6.2016 .

Il decreto, modificativo di gran parte delle disposizioni contenute nel D. Lgs 33/2013 in materia di Trasparenza ridisegnando la categoria degli atti e delle informazioni che devono essere pubblicati sul sito istituzionale dell'ente – sez. Amministrazione Trasparente, interviene decisamente sul cd. **diritto di accesso agli atti della Pubblica amministrazione** , ampliandone notevolmente la portata riconoscendo in capo a chiunque – a prescindere dall'esistenza di un interesse diretto , concreto ed attuale - diritto di accesso a tutti gli atti della Pubblica Amministrazione .

L'accesso diventa la regola, il diniego - da motivare – l'eccezione.

## IL NUOVO DIRITTO DI ACCESSO

Finora il diritto di accesso – previsto e disciplinato dalla L. 241/1990 e s.m.i. - presupponeva l'esistenza ( e la verifica da parte della P.A.) in capo all'istante di un interesse diretto, concreto ed

attuale a accedere ( mediante visione e/estrazione di copia ) ad un documento formato e/o detenuto da una Pubblica Amministrazione.

La sussistenza delle predette condizioni soggettive ,da esplicitare in occasione dell'istanza ( cd. obbligo di motivazione ) era una precondizione per l'esercizio del predetto diritto.

Accanto al diritto di accesso come sopra indicato, il decreto legislativo sulla trasparenza ( D.Lgs 33/2013) aveva previsto il cd. **diritto di accesso civico** quale diritto di chiunque ( a prescindere dalla titolarità di un interesse diretto, concreto ed attuale) a vedere pubblicati e accessibili ( leggasi scaricabili in formato libero ) tutti quei documenti che il decreto Lgs. 33/2013 assoggettava ad obbligo pubblicazione sul sito istituzionale, nell'apposite sezioni di Amministrazione Trasparenza, con le modalità ed i tempi previsti dallo stesso decreto .

Il D. Lgs n. 97/2016 ( cd. FOIA ) interviene sul **classico diritto di accesso di cui alla L. 241/90 e s.m.i.** ridisegnandone i contorni nella forma **del cd accesso civico** ed ampliandone la sfera di applicazione a tutti gli atti formati e/ o detenuti da una Pubblica Amministrazione, fatto salvo il diritto del contro interessato ed espliciti obblighi di segretezza come di seguito precisato.

Le disposizioni di maggiore rilievo sono contenute nell'articolo 6 del D.Lgs. n. 97/2016 che modifica l'art. 5 del d. Lgs 33/2013. In particolare:

- Viene ribadita la nozione di accesso civico secondo cui tutti i cittadini ed i soggetti privati hanno diritto, senza doverne indicare le motivazioni, ad accedere alle informazioni che devono essere pubblicate sul sito di una Pubblica Amministrazione nel caso in cui la stessa abbia omesso di rispettare questo vincolo.
- Viene stabilito che *“ chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.*
- Viene espressamente escluso l'obbligo di “motivazione”.
- Viene sancito che il diritto di accesso può essere esercitato per “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
- Vengono escluse le limitazioni relative alla “legittimazione soggettiva del richiedente”.

Rispetto alla legge n. 241/1990, il D. LGS 97/2016 introduce dunque i seguenti elementi di significativa :

- non è più necessaria la motivazione con cui dimostrare un interesse diretto all'accesso, essendo lo stesso riconosciuto in capo a “ chiunque “
- Il diritto di accesso può essere esercitato anche per lo svolgimento di attività di controllo/attività che finora era riservata esclusivamente ai consiglieri comunali mentre era preclusa ai privati -

Ciò in quanto, in forza delle disposizioni di carattere generale del citato D.LGs 97/2016 l'istituto della “Trasparenza” include anche l'accesso ai “dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa”.

Viene quindi sancito il principio della *“libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti”* dai soggetti pubblici e chiarito che *“l’accesso civico e la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l’organizzazione e l’attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione”* sono lo strumento operativo per mezzo del quale si attua il principio della Trasparenza .

## **LE LIMITAZIONI DAL DIRITTO DI ACCESSO - RIGETTO :**

In relazione alla nuova portata del diritto di accesso, come ridisegnato dal D. Lgs 97/2016, la possibilità di rigetto di un’istanza di accesso civico può essere disposta solo in presenza della necessità di:

- a) garantire gli interessi pubblici della “sicurezza pubblica e ordine pubblico; sicurezza nazionale; difesa e questioni militari; relazioni internazionali; politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento; regolare svolgimento di attività ispettive”;
- b) garantire il segreto di Stato ed il divieto di pubblicità;
- c) “evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: protezione dei dati personali e sensibili; libertà e segretezza della corrispondenza; interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica ( ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali) ”.

LA possibilità di rigetto viene tuttavia mitigata prevedendo che :

- l’accesso debba essere comunque consentito alle parti dei documenti che non sono oggetto dei divieti ( accesso parziale );
- il rigetto dell’accesso si applichi solamente per il periodo di tempo necessario .
- l’accesso non possa essere negato nel caso in cui sia sufficiente il differimento.

L’Anac, d’intesa con il Garante della privacy, dovrà fornire specifiche istruzioni operative sulle modalità di applicazione delle predette limitazioni .

La norma inoltre interviene e disciplina i seguenti ambiti :

- A. I contenuti minimi essenziali che devono caratterizzare la richiesta di accesso civico: “i dati, le informazioni o i documenti richiesti”;
- B. Le modalità di presentazione dell’istanza di accesso ( evidenziandosi la preferenza del legislatore alla costituzione di un ufficio unico ) ;
- C. I costi dell’accesso : gli enti possono richiedere il mero “il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’amministrazione per la riproduzione su supporti materiali”;
- D. L’obbligo di dare preventiva informazione ai soggetti controinteressati, che entro 10 giorni possono opporsi al diritto di accesso. Spetta alle amministrazioni, in tal caso, pronunciarsi;
- E. Il procedimento di accesso civico si deve comunque concludere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta: nel caso di risposta positiva occorre dare informazione al contro interessato;
- F. il ricorso al Responsabile anticorruzione e della trasparenza contro i provvedimenti con cui viene negato, in tutto o in parte, il diritto di accesso;

- G. Il ricorso al Garante per la tutela della privacy , oltre al TAR, per i casi di diniego ;
- H. L'abrogazione del cd. Piano per la trasparenza, e la possibile riduzione dei vincoli di pubblicità tramite il sito internet per i comuni fino a 15.000 abitanti;
- I. l'estensione dei vincoli per la trasparenza alle società controllate da PA e, ove compatibili, a quelle partecipate ed agli enti di diritto privato, associazioni e fondazioni che ricevono significativi finanziamenti pubblici;
- J. L'obbligo per i dirigenti di pubblicare tutti i compensi ricevuti da amministrazioni pubbliche;
- K. l'irrogazione di sanzioni per la violazione delle misure sulla trasparenza;
- L. La necessità di uno stretto collegamento tra piano anticorruzione e piano delle performance
- M. Il rafforzamento dei compiti del nucleo di valutazione o dell'organismo indipendente di valutazione per la verifica ed attuazione delle misure di trasparenza
- N. La rivisitazione dei compiti del responsabile per la prevenzione della corruzione, che può essere anche individuato in modo unitario nell'ambito delle unioni.

#### ADEGUAMENTO DELLE P.A.

Le predette disposizioni dovranno trovare applicazione nelle P.A. entro il termine di sei mesi dall'entrata del D.Lgs. n. 97/2016 attraverso **misure regolamentari** quali l'adozione del nuovo regolamento e riorganizzazione della sezione Amministrazione Trasparente - Riesame del Piano Anticorruzione e **misure organizzative per** l'individuazione di un ufficio deputato alla trattazione dell'accesso civico.

Il termine di adeguamento non riguarda invece il diritto di accesso civico, come sopra delineato, esercitabile dal 23.6.2016.

Nel segnalare la necessità di un adeguato intervento formativo ( obbligatorio ) al personale interessato ( apicali e responsabili di procedimento ), si preannuncia che l'argomento costituirà oggetto di specifico incontro di approfondimento con le SS.LL.

La presente circolare sarà pubblicata sul sito istituzionale- sez. Amministrazione Trasparente – a cura del Responsabile del Settore I .

**II SEGRETARIO GENERALE, Responsabile Anticor. e Trasparenza**  
**Caterina Paola Romanò**